



№ 5654717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Cu + CI
Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

FRANCESCO
Dott. ANTONIO GENOVESE - Rel. Consigliere -

Dott. CARLO DI CHIARA - Consigliere -

Opposizione allo
stato passivo -
Credito
professionale -
Prova testimoniale -
Mancata ammissione -
Motivazione -
Difetto -
Conseguenze -
Fondamento -
Principio del giusto
processo.

Ud. 21/11/2016 - CC

R.G.N. 23672/2015

Cau. 5654
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23672-2015 proposto da:

PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO ARTEDIL S.P.A., C.F. 00424200186, in persona dei
suoi Curatori, elettivamente domiciliato in ROMA,)

che lo rappresenta e difende unitamente e

9989
16

disgiuntamente all'avvocato GIAMPIERO BERTI giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso l'ordinanza n. 1252/2015 del TRIBUNALE di PAVIA, emessa il 21/05/2015 e depositata il 06/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESI;

udito l'Avvocato Andrea Vicari, per la ricorrente, che si riporta agli scritti;

udito l'Avvocato Franca Mortali, per il controricorrente, che si riporta agli scritti.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

«Con decreto in data 6 agosto 2015, il Tribunale di Pavia, ha respinto l'opposizione proposta dall'Arch. Paola [redacted] avverso la propria esclusione dallo stato passivo fallimentare del Fallimento *Artedil SpA*, in quanto il proprio credito, derivante dall'attività professionale svolta a favore della società *in bonis*, era stato considerato sfornito di prova dal GD. Secondo il giudice circondariale, i mezzi di prova prodotti (i mandati professionali) non avevano data certa e non erano indicativi del lavoro svolto, neppure nell'an. Avverso il decreto del Giudice circondariale ha proposto ricorso per cassazione l'Arch. Paola [redacted], con atto notificato il 28 settembre 2015, sulla base di un unico motivo, articolato in quattro profili, con i quali lamenta la nullità della sentenza, per totale difetto della motivazione (art. 360, n. 4, c.p.c.). La Curatela ha resistito con controricorso.

*

Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto del tutto carente della motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali articolate nel ricorso ex art. 98 LF e riprodotte, nel loro tenore

testuale, alle pp. 6-9 del ricorso per cassazione, e miranti a dimostrare che la medesima creditrice aveva svolto una serie di attività professionali per conto della società fallita (an del credito), ossia su circostanze decisive ai fini della richiesta ammissione al passivo fallimentare del credito professionale.

A tale proposito questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 2007) ha affermato il principio di diritto secondo cui «Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento.».

Nella specie, peraltro, si riscontra una completa assenza di motivazione da parte del giudice circondariale, il quale ha del tutto omesso di spiegare per quali ragioni i testi indicati e le circostanze sulle quali essi sono stati chiamati a testimoniare non possano dimostrare lo svolgimento di una attività professionale per conto della società prima della sua dichiarazione di fallimento e, perciò, non possano costituire la base accertativa del credito maturato verso la mandante.

Escludere il credito della professionista solo sulla base della mancanza di data certa dei mandati versati in atti, senza indicare perché la ordinaria prova testimoniale richiesta (come nella quasi totalità dell'accertamento di rapporti di lavoro, subordinati o autonomi, poco importa: cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 66 del 2015) non sia ammissibile, contrasta con i principi del giusto processo e del diritto alla prova che ne costituisce una delle scansioni necessarie ed ineludibili.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c..».

*

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione (sopra riportata), alla quale sono state mosse solo osservazioni adesive, da parte della ricorrente;

che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato

e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Pavia, che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della vertenza si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM



La Corte,

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Pavia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 21 novembre 2016, dai magistrati sopra indicati.

Il Presidente

Massimo Dogliotti




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 7 MAR. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA

